

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI, SCEVAROLLI, FINOCCHIARO, ORCIARI, SELLITTI, BUFFONI, CIMINO, CASTIGLIONE, MARINUCCI MARIANI, SPANO Roberto, MURATORE, JANNELLI, CASSOLA, COVATTA, DE CATALDO, SPANO Ottavio e BOZZELLO VEROLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1984

Norme per contrastare le evasioni tributarie  
connesse al trasferimento dei beni e diritti

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo convinti che questa proposta, per la sua concretezza sul piano operativo e per la sua immediatezza di applicazione, possa recare un contributo non trascurabile alla lotta contro l'evasione fiscale. Nessuno si illude che essa possa avere, da sola, carattere risolutivo. Ma, essendo indubbia la sua efficacia, la sua validità viene rafforzata se si pensa che essa è integrativa, e non alternativa, sostitutiva o contrapposta alle altre azioni che, da più parti, si indicano come necessarie, prima fra tutte la modernizzazione dell'Amministrazione finanziaria. Il nostro disegno di legge prende le mosse dalla constatazione secondo la quale alla circolazione della ricchezza (atti di trasferimento di immobili ovvero atti traslativi o costitutivi di diritti, anche mobiliari, di qualsiasi natura) si accompagna molto spesso il fenomeno dell'evasione o della erosione. Per al-

tro verso, questo momento, in cui l'autonomia dei privati pone in essere il trasferimento di un bene o, comunque, di una ricchezza, può coincidere con un controllo sulla regolarità fiscale del bene oggetto della contrattazione fra le parti. Sulla base di questi presupposti, si prevede così un onere per la parte, stabilito a pena di nullità, di documentare che, da quando il cedente ne ha la titolarità, il bene oggetto del contratto è stato denunciato ai fini fiscali. Il trasferimento e la costituzione di un diritto diventa in questo modo l'occasione per una verifica documentata dell'assolvimento dei doveri fiscali. E, per raggiungere questa finalità, si prevede la collaborazione dei notai e degli ufficiali roganti, dai quali si richiede un comportamento ad un tempo negativo e positivo: il rifiuto di stipulare o di autenticare gli atti qualora manchi la documentazione comprovante l'in-

serimento del bene nella denuncia dei redditi; l'obbligo di inserire nell'atto l'elencazione dei documenti da cui risulta assolto questo dovere di denuncia.

Oltre alla inefficacia degli atti nei rapporti tra i privati, il mancato rispetto della prescrizione, per la quale ogni atto di disponibilità deve essere corredato dalla documentazione sulla regolarità fiscale, produce come conseguenza automatica l'irricevibilità da parte degli uffici dello Stato cui spetta il compito di dare all'atto pubblicità verso i terzi, con tutte le conseguenze che ne derivano per la certezza e l'opponibilità delle operazioni compiute.

Di conseguenza, gli atti non accompagnati dalla documentazione comprovante la regolarità tributaria non possono essere nè registrati, nè trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari, nè annotati dai pubblici ufficiali nei libri e nei registri previsti dalle vigenti leggi.

Le sanzioni previste all'articolo 2 appaiono particolarmente incisive. Allo scopo di incentivare il versamento di quanto dovuto all'erario (con la rimozione contestuale del vincolo di sostanziale non trasferibilità dei beni non denunciati al fisco), all'articolo 3 si prevede la sanatoria della nullità come conseguenza della denuncia integrativa e del pagamento dei tributi evasi.

Si assegna poi, all'articolo 4, il termine di sei mesi per la regolarizzazione tributaria, con delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per i reati previsti al primo e terzo comma della legge n. 516 del 1982.

Naturalmente i singoli aspetti della normativa possono essere approfonditi e meglio definiti, specialmente sotto il profilo tecnico: il disegno di legge affronta però il nodo essenziale nel rapporto fra il fisco e i cittadini-contribuenti e introduce una forma di controllo che potrà risultare utilissima ai fini della lotta contro l'evasione e l'erosione fiscale.

È appena il caso di rimarcare che la disciplina proposta non può essere rifiutata

invocando il danno di una compressione dell'autonomia contrattuale delle parti. Queste ultime sono parti pienamente libere di dar corso a transazioni o negozi traslativi di qualsiasi diritto. Devono solo rispettare le norme, ispirate ad una delle primarie esigenze di interesse pubblico, che trova pieno riconoscimento nella Costituzione, le quali fanno obbligo a ciascun cittadino di concorrere al pagamento delle imposte in proporzione alla sua capacità contributiva, e dunque alla ricchezza posseduta.

Del resto l'inserimento negli atti dei privati di clausole imperative dettate da motivi di interesse pubblico è ormai una consuetudine del nostro ordinamento giuridico.

Una lettura frettolosa e sommaria potrebbe indurre e ritenere che la nostra proposta di controlli-sbarramento autogestiti con la collaborazione dei notai e degli ufficiali roganti riguardi quasi esclusivamente il mercato immobiliare. Essa sarebbe dunque legata ad una visione arcaica della circolazione della ricchezza, che oggi si svolge principalmente sul mercato mobiliare.

Ad un esame più attento non può tuttavia sfuggire che l'obbligo di cui all'articolo 1 è esteso a tutti gli atti di trasferimento e costituzione di diritti di qualsiasi natura: dunque l'avvenuta denuncia ai fini fiscali deve essere comprovata anche per gli atti relativi alla negoziazione di azioni, obbligazioni e altri titoli mobiliari, ancorchè le operazioni siano eseguite « per conto » da banche e agenti di borsa.

Più consistente l'obiezione di una impossibilità pratica dell'Amministrazione delle finanze — e fino a quando non verrà riorganizzata e ammodernata — a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 1. All'ostacolo si è ovviato prevedendo, per un periodo transitorio di due anni, che l'attestato sia sostituito da una dichiarazione giurata del soggetto interessato, con le implicite conseguenze penali nel caso di falso giuramento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ai notai, ai segretari o ai delegati della pubblica amministrazione e ad ogni altro pubblico ufficiale è fatto divieto, a pena di nullità, di redigere, ricevere o autenticare atti aventi per oggetto il trasferimento, la divisione e l'attribuzione di beni immobili suscettibili di produrre reddito nonché di diritti reali di godimento su detti beni ovvero la costituzione dei diritti stessi qualora le parti non esibiscano idoneo attestato rilasciato dall'ufficio delle imposte competente dal quale risulti che i beni e i relativi redditi siano stati indicati dal cedente o dal costituente nella denuncia annuale per gli anni in cui erano obbligati a farlo.

Se l'acquisto dell'immobile o del diritto reale risale ad una data antecedente a quella del termine di decadenza stabilito dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'accertamento dell'ufficio, l'attestato deve limitarsi ai soli periodi d'imposta per i quali tale termine non è ancora scaduto.

## Art. 2.

I notai e i pubblici ufficiali indicati all'articolo 1, che non ottemperino al divieto di cui al medesimo articolo, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

La parte cedente o costituente che non ottemperi l'obbligo di fornire la documentazione prevista dal primo comma dell'articolo 1 è punita, qualora l'atto sia redatto, ricevuto e autenticato, con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e con l'applicazione delle pene accessorie previste dall'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applica la sola pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.500.000 qualora il bene non indicato sia produttivo di reddito esente.

#### Art. 3.

La nullità sancita dal primo comma dell'articolo 1 è sanata con la presentazione all'ufficio delle imposte competente di una denuncia integrativa e, per i cespiti produttivi di reddito imponibile, anche con il pagamento dei tributi e relative sanzioni dovute ai sensi della presente legge e delle singole leggi d'imposta applicabili.

#### Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari dei beni di cui al primo comma dell'articolo 1 e i titolari di diritti reali sugli stessi che non hanno provveduto alla indicazione nella denuncia annuale di tali beni e dei relativi redditi hanno la facoltà di regolarizzare la loro posizione fiscale presentando una denuncia integrativa e versando, se dovuto, il maggior tributo e relative sanzioni.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. La concessione dell'amnistia è condizionata alla avvenuta regolarizzazione di cui al comma precedente.

#### Art. 5.

Il rilascio degli attestati di cui al primo comma dell'articolo 1 da parte degli uffici delle imposte dirette può essere sostituito, in sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore e in attesa che l'Amministrazione finanziaria provveda ad organizzare la meccanizzazione del servizio, dalla esibizione da parte del soggetto cedente o costituente delle copie del-

le denunce dei redditi relative a tutti gli anni in cui esso è stato titolare del bene, accompagnata da dichiarazione del soggetto medesimo, asseverata da giuramento raccolto dal notaio o dall'ufficiale rogante o incaricato dell'autentica della firma, attestante che dette copie sono conformi a quelle presentate dal contribuente al fisco e che in esse è inserita la denuncia del bene di che trattasi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.